



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado promossa da [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. Giulia Crescini nei confronti della Prefettura di Roma in persona del Prefetto *pro tempore* - Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Roma, via dei Portoghesi, n. 12.

Il ricorrente, cittadino tunisino che risiede e lavora sul territorio italiano da molti anni, ha riferito di aver presentato, in data 8.07.2022, domanda di ricongiungimento familiare ex art. 29 D.lgs 286/1998 con la moglie, [REDACTED].

Il ricorrente ha precisato di aver corredato la domanda con tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del nullaosta richiesto (permesso di soggiorno per lavoro autonomo, contratto di locazione, consenso del proprietario dell'abitazione ad ospitare la moglie, nonché contratto di lavoro e buste paga). Il sig. [REDACTED] ha inoltre aggiunto di aver richiesto e ottenuto in data 5.08.2022 dal Comune di Allumiere, la certificazione attestante l'idoneità alloggiativa dell'immobile in cui risiede.

Nonostante la documentazione prodotta, in data 13.10.2022, la Prefettura di Roma, senza aver prima comunicato, ai sensi dell'art. 10 *bis* L. 241/90, un preavviso di rigetto, ha emesso un provvedimento di diniego del nulla osta richiesto, in ragione della mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa. L'autorità amministrativa ha nello specifico statuito che: *“Considerato che dalla documentazione allegata all'istanza telematica indicata in premessa, il richiedente non ha dimostrato i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'ammissibilità della domanda; in particolare, non allegando prova della sussistenza del requisiti alloggiativo, in quanto non è stato presentato il certificato di idoneità alloggiativa il quale alla data odierna non risulta rilasciato (come da verifica portale RIA/2022/94/94590)”*.

La difesa di parte ricorrente, ritenuto che *“l'Amministrazione sia incorsa in un errore materiale dato che in data 5.08.2022 - e dunque ben prima dell'emissione del provvedimento di rigetto - il Comune di Allumiere ha rilasciato al sig. [REDACTED] il certificato di idoneità alloggiativa relativo all'immobile in cui lo stesso*

risiede", ha presentato, in data 16.02.2023, un'istanza di riesame in autotutela e consequenziale annullamento del provvedimento emanato.

Non ricevendo alcuna risposta, neppure a fronte di un sollecito del 3.03.2023, il sig. ██████████ ha adito il Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento emesso in data 13.10.2022 dalla Prefettura di Roma con il quale è stata rigettata la domanda di ricongiungimento familiare con la moglie.

Con decreto del 13.04.2023, il Tribunale ha ordinato all'amministrazione di riesaminare l'istanza alla luce del deposito in atti del certificato di idoneità alloggiativa la cui mancanza è stata posta al fondamento del diniego.

In data 20.10.2023, in vista dell'udienza fissata per il 24.10.2023, l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente. La Prefettura di Roma ha in particolare sottolineato che né al momento della presentazione della domanda di nullaosta né nella pendenza del procedimento, ma solamente in data 3.03.2023, a cinque mesi dall'emissione del provvedimento impugnato, il sig. ██████████ ha prodotto il certificato di idoneità alloggiativa richiesto. L'Amministrazione ha altresì aggiunto di aver comunicato al ricorrente, in data 3.08.2023, che il reddito da lui prodotto nel 2021 e nel 2022 era al di sotto del limite previsto per il rilascio del nullaosta richiesto. La Prefettura, quindi, ha emesso un preavviso di rigetto in data 19.10.2023, con il quale ha annullato e sostituito il provvedimento di diniego del 13.10.2022, oggetto di odierna impugnazione con il quale ha comunicato: "*(...) questo Sportello Unico Immigrazione non può accogliere l'istanza indicata in oggetto atteso che, dalla documentazione allegata alla domanda, risulta mancare: La dimostrazione della capacità economica indicata nel capoverso precedente del presente atto, in quanto, dai controlli effettuati presso le competenti Amministrazioni, la soglia reddituale richiesta per l'ingresso di un familiare non è stata raggiunta, considerato che i redditi percepiti per il 2021 ammontano a 6.476,65 euro e quelli percepiti nel 2022 ammontano a 8.378,19 euro, risultando, pertanto, insufficienti.*"

Con note del 23.10.2023 parte ricorrente, dopo aver ribadito che "*in data 5.08.2022 - e dunque ben prima dell'emissione del provvedimento di rigetto - il Comune di Allumiere rilasciava al sig. Boussetta il certificato di idoneità alloggiativa relativo all'immobile sito ██████████*", ha evidenziato, quanto al requisito reddituale, che "*le condizioni economiche del ricorrente fossero mutate nel corso del 2022 esclusivamente a causa del fatto che lo stesso è stato vittima di un grave incidente che l'ha obbligato ad interrompere l'attività lavorativa poi comunque ripresa nel 2023*" e che comunque "*i redditi del sig. ██████████ fossero assolutamente sufficienti per mantenere sé stesso e la coniuge*".

Il ricorso merita accoglimento.

Con riferimento al requisito alloggiativo l'art. 29 comma 3 D. lgs. 286/1998 afferma che: "*Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali...*".

Nel caso di specie il ricorrente, come risulta dalla documentazione prodotta, nel rispetto della normativa suesposta, ha presentato in data 8.07.2022, una richiesta di nullaosta corredata dalla documentazione prescritta.

In data 5.08.2022, l'Amministrazione comunale, al termine dell'istruttoria condotta, ha riconosciuto l'idoneità alloggiativa richiesta. L'esito positivo è stato trasmesso alla Prefettura competente, la quale tuttavia, ha mancato di acquisirlo ed ha emesso un provvedimento di rigetto motivato dall'insussistenza del certificato di idoneità alloggiativa, incorrendo evidentemente in errore.

Ebbene, mancando di tenere in considerazione l'esito positivo dell'istruttoria condotta dal Comune di Allumiere ed emettendo un provvedimento di rigetto motivato dalla sola assenza dell'idoneità alloggiativa, invero sussistente, la Prefettura ha evidentemente emesso un provvedimento illegittimo.

Quanto al requisito reddituale, la cui mancanza è stata rilevata dall'Amministrazione resistente solamente a seguito dell'emissione di un primo provvedimento di rigetto, occorre evidenziare che, alla luce di quanto puntualmente documentato da parte ricorrente, il sig. ██████████ pur non avendo percepito, per l'anno 2022, redditi sufficienti ai fini del ricongiungimento familiare (8.378,19 euro invece di 9.119,09 euro), a causa di un incidente che lo ha costretto ad interrompere l'attività lavorativa, ha altresì dimostrato di essersi prontamente reimmesso nel circuito lavorativo una volta terminata la convalescenza.

Ed invero, dalla documentazione in atti risulta che, dopo la giustificata interruzione del 2022, il sig. ██████████ è stato assunto prima dalla ditta Romana Appalti 2 SRL, poi dalla società DEA COSTRUZIONI DI S.S e da ultimo dalla "Cascina Costruzioni" dalla quale risulta attualmente dipendente.

La Corte di Giustizia europea, con la sentenza del 4 marzo 2010 nel caso Chakroun c. Paesi Bassi (C-578/08), ha enunciato importanti principi interpretativi delle norme della direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare e alla valutazione del requisito reddituale.

In particolare, ha chiarito: "L'articolo 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), secondo periodo, della direttiva permette agli Stati membri di tener conto, nel valutare le risorse del soggiornante, della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali. Come esposto al punto 43 della presente sentenza, tale facoltà dev'essere esercitata evitando di pregiudicare l'obiettivo della direttiva, che consiste nel favorire il ricongiungimento familiare, e l'effetto utile della stessa.

Dal momento che l'estensione dei bisogni può variare molto a seconda degli individui, tale autorizzazione deve peraltro essere interpretata nel senso che gli Stati membri possono indicare una certa somma come importo di riferimento, ma non nel senso che essi possano imporre un importo di reddito minimo al di sotto del quale qualsiasi ricongiungimento familiare sarebbe respinto, a prescindere da un esame concreto della situazione di ciascun richiedente. Tale interpretazione è avvalorata dall'articolo 17 della direttiva, che impone un'individualizzazione dell'esame delle domande di ricongiungimento".

Ebbene, nella specie, il quadro reddituale complessivo si presenta sufficiente ed idoneo, in virtù di una valutazione prospettica, ad ottenere il nulla osta. Le mancanze reddituali evidenziate dall'amministrazione, risultano giustificate alla luce dell'incidente che ha costretto il ricorrente ad interrompere l'attività lavorativa. Si tratta, dunque, di una circostanza di cui il Tribunale non può non tenere conto nell'interpretazione della

norma dato che, diversamente opinando, si perverrebbe al risultato paradossale di pregiudicare l'obiettivo stesso della direttiva e della normativa nazionale. Obiettivo che, evidentemente, coincide con la tutela dell'interesse alla protezione della famiglia e dei diritti fondamentali riconosciuti dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Alla luce della documentazione prodotta, risulta quindi provata la titolarità dei requisiti per il rilascio del nullaosta richiesto.

Nulla sulle spese in ragione dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto, ordina all'Amministrazione resistente il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare richiesto da [REDACTED].

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, in data 6 novembre 2023

Il giudice

Corrado Bile